

ALLEGATO 1

Progetto di legge Regione Emilia-Romagna “Disposizioni in materia di cooperative di comunità”

Relazione illustrativa

Il fenomeno delle cooperative di comunità ha uno sviluppo piuttosto recente, sebbene le prime nascano già negli anni '80-'90 del secolo scorso e proprio a partire dall'Emilia-Romagna, in particolare dal Reggiano.

Questi soggetti cooperativi trovano spazio soprattutto in contesti fragili quali quelli montani o delle aree interne, ma anche nelle periferie più vulnerabili delle città, dove minori sono i servizi alla persona e le occasioni occupazionali, e rappresentano una risposta della collettività - spesso con il supporto degli enti locali - che si affianca all'intervento Pubblico per la soluzione dei bisogni comuni, secondo un modello di innovazione sociale dove i cittadini sono ad un tempo produttori e fruitori di beni e servizi.

La presenza delle cooperative di comunità, il cui scopo è di contrastare fenomeni di spopolamento, di declino economico o di degrado sociale o urbanistico promuovendo la partecipazione dei cittadini, ha permesso in molte occasioni di bloccare ed invertire quel processo di abbandono del territorio i cui effetti negativi riverberano non solo sulla comunità locale, ma sull'intera società regionale.

Secondo i dati forniti dalle Centrali cooperative regionali, nel 2021 in Emilia-Romagna si contavano 33 Cooperative di comunità associate, di cui 26 in area interna/rurale, 5 in area urbana e 2 in comuni cintura. La tipologia di attività svolte – proprio per la caratteristica di operare in contesti carenti sotto più profili – è estremamente varia e può andare dallo svolgimento di servizi alla promozione turistica, passando per attività agricole, sociali, culturali, ecc..

La nostra regione, nella passata programmazione dei Fondi UE, ha avuto modo di supportare progetti di realizzazione e sviluppo di alcune cooperative di comunità, sia nell'ambito della SNAI che del PSR - tramite i GAL - e nel prossimo settennio di programmazione troveranno senza dubbio spazio altre iniziative.

Tuttavia, proprio la pregressa esperienza ha dimostrato il limite di un'azione che non può poggiare su un quadro normativo chiaro, visto che ad oggi manca una norma nazionale di riferimento, al di fuori dell'art. 2511 del Codice Civile, che genericamente le riconduce alle cooperative a scopo mutualistico.

Sulla scia di molte Regioni che hanno già legiferato, dunque, si ritiene oggi necessaria anche in Emilia-Romagna una legge regionale che le identifichi in maniera puntuale - rilevandone le peculiarità senza ingessarle in rigidità che non si concilierebbero con la flessibilità dell'azione che le contraddistingue – e ne supporti la nascita e la crescita nei territori più deboli.

Ciò, a partire da alcuni tratti comuni e ormai consolidati, che consentono di definire cosa sia una cooperativa di comunità:

- la mutualità che trascende i soli soci per andare a vantaggio dell'intera comunità, attraverso la produzione di beni e servizi che, in forma continuativa, possano incidere su elementi portanti della

qualità della vita sociale ed economica. Un legame che si concretizza anche nel fatto che i soci devono appartenere alla comunità di riferimento, che può anche ampliarsi nel tempo, al pari delle attività condotte, ma che deve essere sempre precisamente definita;

- l'adozione di modelli organizzativi e gestionali che prevedano una presenza attiva di diversi portatori di interesse;

- la centralità del capitale umano e dell'impatto sociale che l'impresa genera, mentre il capitale finanziario è esclusivamente strumentale al conseguimento degli obiettivi comunitari.

Il Pdl in esame, frutto del lavoro tecnico di un gruppo interdirezionale e sottoposto, con esito favorevole, al confronto con le centrali cooperative regionali, si compone di 9 articoli.

L'**articolo 1 (Finalità e oggetto)**, riconosce il ruolo e la funzione della cooperazione di comunità nel contribuire allo sviluppo sostenibile, all'arricchimento culturale, alla coesione e alla solidarietà sociale delle comunità locali, con particolare riferimento a quelle situate nelle aree montane e interne, o urbane a rischio di impoverimento sociale e demografico.

Mentre, per i motivi sopra menzionati, non ci sono limiti all'attività cooperativa - che spazia dallo sviluppo di attività economiche in tutti i settori, al recupero e gestione di beni ambientali e culturali, alla riqualificazione di infrastrutture e del patrimonio immobiliare pubblico e privato, alla valorizzazione delle risorse e delle vocazioni del territorio e delle comunità locali, alla realizzazione di attività culturali e ricreative, all'erogazione di servizi di prossimità rivolti al mantenimento o ripristino di luoghi di aggregazione - il limite è posto, invece, alla partecipazione dei soci, che devono avere in ogni caso un solido legame col territorio di appartenenza.

L'**articolo 2 (Definizioni ed ambito di applicazione)** riconduce queste cooperative alla mutualità di cui agli articoli 2511 e seguenti del codice civile, contraddistinguendole però per la finalità di contrastare i fenomeni di spopolamento, declino e degrado in aree montane, aree interne o a rischio di spopolamento, ovvero in zone urbane che presentano condizioni di difficoltà socio-economiche e ambientali.

Ai sensi dell'**articolo 3 (Costituzione ed attività delle cooperative di comunità)** lo Statuto della cooperativa, oltre a specificare la qualifica di cooperativa di comunità, delimita l'ambito territoriale di operatività, declina i requisiti di appartenenza o di collegamento dei soci alla comunità/territorio, identifica lo scopo comunitario in relazione al soddisfacimento dei bisogni della comunità locale e prevede adeguate forme di coinvolgimento dei soggetti appartenenti alla comunità di riferimento.

In base all'**articolo 4 (Soci delle cooperative di comunità)**, i soci delle cooperative di comunità, siano essi persone fisiche o giuridiche, devono avere un legame non occasionale con la comunità di riferimento, ad eccezione dei soci finanziatori o sovventori.

Secondo il dettato dell'**articolo 5 (Contributi e incentivi in favore delle cooperative di comunità)**, al fine di supportare le cooperative che saranno iscritte ad apposito elenco, la Regione - previo avviso pubblico - può concedere contributi per la costituzione e lo sviluppo delle cooperative di comunità, nonché per la realizzazione dei relativi interventi, secondo le modalità e i criteri stabiliti con successivo atto di giunta.

Fra le azioni di sostegno rientrano anche quelle contemplate all'**articolo 6 (Strumenti e modalità di raccordo)**, di individuazione di forme di raccordo delle attività con le amministrazioni pubbliche,

anche attraverso l'adozione di appositi schemi di convenzione-tipo; di definizione di criteri e modalità di affidamento, di convenzionamento e di conferimento di lavori o servizi; di messa a disposizione edifici o aree non utilizzate (promuovendone la pratica anche presso le altre amministrazioni pubbliche).

L'**articolo 7 (Elenco regionale delle cooperative di comunità)** dispone l'istituzione, presso la struttura regionale competente, dell'elenco regionale a cui devono essere iscritte le cooperative di comunità riconosciute dalla RER, demandando la definizione di requisiti e procedure per l'iscrizione e la cancellazione a successivo atto di giunta.

Con l'**articolo 8 (Clausola valutativa)** si prevede che il controllo sull'attuazione della legge e sui suoi risultati sia svolto dall'Assemblea Legislativa regionale tramite la presentazione in commissione, con cadenza triennale, di una clausola valutativa che dia conto dell'evoluzione del fenomeno sul territorio regionale.

Infine, l'**articolo 9 (Disposizioni finanziarie)**, rinvia alla copertura di bilancio per l'attuazione della legge.